D.G. Agricoltura

D.d.u.o. 15 maggio 2017 - n. 5453
Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Proroga presentazione domande di aiuto o di pagamento per le misure a superficie - Anno 2017.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, SVILUPPO RURALE
E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVE

Visti:

- il regolamento (CEE) n. 2080/1992 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo;
- il regolamento (CEE) n. 2078/1992 del Consiglio, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale;
- il regolamento (CEE) n. 1257/1999 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga alcuni regolamenti, ed in particolare gli artt. 22 e 31;
- il regolamento. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), in particolare l'art. 39 «Pagamenti agro-ambientali», l'art. 43 «Imboschimento di terreni agricoli», l'art. 45 «Imboschimento di superfici non agricole»;
- il regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare l'art. 28 «Pagamenti agro-climatico-ambientali, l'art. 29 «Agricoltura Biologica», l'art. 30 «Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acqua» e l'art. 31 »Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»;
- il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità»;
- il regolamento di esecuzione UE n. 2017/807 della Commissione dell'11 maggio 2017 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2017;
- il decreto del MIPAAF n. 2766 del 12 maggio 2017 - Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2017;

Richiamata la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 4931 del 15 luglio 2015, come modificata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2017) 2549 del 12 aprile 2017, che ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia;

Visti i seguenti decreti di approvazione delle disposizione attuative relative alle Misure a superficie dello sviluppo rurale per l'anno 2017, ed in particolare:

- decreto n. 2405 del 07 marzo 2017 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - approvazione del Bando anno 2017 per la Misura 10, sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali;
- decreto n. 3601 del 31 marzo 2017 «Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 – Approvazione del Bando anno 2017 per la Misura 11 «Agricoltura Biologica»;
- decreto n. 13307 del 15 dicembre 2016 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione del Bando anno 2017 per la Misura 12- sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000»;
- decreto n. 2849 del 16 marzo 2017 «Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione del bando 2017 dell'Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna» e smi;
- decreto n. 3470 del 20 aprile 2016 «Reg. CE n. 1698/2005. Modalità di presentazione delle domande di pagamento delle Misure 221 e 223 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e relativi controlli, modifiche ed integrazione ai decreti n. 1472/2008 e n. 187/2009 e loro successive modifiche ed integrazioni - Anno 2016 e successivi»;
- decreto n. 3471 del 20 aprile 2016 «Reg. CEE n. 2080/1992 - Reg. CE n. 1257/1999. Modifiche e integrazioni alle modalità di presentazione delle domande di pagamento del reg. CEE n. 2080/1992 e della misura h (2.8) del Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006, approvate con decreto n. 3928/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento e ai codici di coltura ammissibili»;
- decreto n. 3596 del 31 marzo 2017 – «Abrogazione del Decreto n. 5762/2010 e s.m.i. e approvazione delle modalità di presentazione e gestione delle domande di pagamento del Reg. CEE 2078/1992 (Misura F), della Misura F del Piano di Sviluppo Rurale 2000–2006, della Misura 214 (Azioni G ed F) anno 2017 e successivi»;

Dato atto che:

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/807, per il 2017, modifica il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento dal 15 maggio (art. 13, comma 1 del reg. UE n. 809/2014) al 15 giugno e dispone che, in deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del reg UE 809/2014, qualora gli Stati membri si avvalgano della deroga suddetta, anche le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento, conformemente all'art. 15 paragrafo 1 del reg UE 809/2014, sono comunicate all'autorità competente entro il 15 giugno 2017;
- il decreto MIPAAF n. 2766 del 12 maggio 2017 dà attuazione, a livello nazionale, al sopra citato Regolamento di esecuzione UE, prevedendo che le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale possono posticipare, fino al 15 giugno 2017, il termine per la presentazione delle domande relative ai pagamenti per la superficie corrispondente e per le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2 del regolamento UE n. 1306/2013;

Ritenuto opportuno avvalersi della proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e delle domande di pagamento relative alle misure a superficie dello sviluppo rurale, così come previsto dalle sopra citate disposizioni;

Ritenuto altresì necessario, in conseguenza della suddetta proroga, modificare il termine per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e delle domande di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 relative alle misure a superficie dello sviluppo rurale, così come riportato all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della UO «Programmazione Comunitaria, Sviluppo Rurale e Semplificazione amministrativa» individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016;

DECRETA

1. di modificare il termine per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e delle domande di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 relative al-

le misure a superficie dello sviluppo rurale, così come riportato all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt.26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di trasmettere il presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet www.psr.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Pietro Buonanno

ALLEGATO A

MISURA REG. CEE N. 2078/92, MISURA F - PSR 2000-2006, E MISURA 214 – PSR 2007-2013	
Reg. CEE n. 2078/92, Misura F PSR 2000-2006, Misura 214 PSR 2007-2013 Decreto n. 3596 del 31 marzo 2017	**Reg. CEE n. 2078/92, Misura F PSR 2000-2006, Misura 214 PSR 2007-2013 Testo Modificato**
5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica a SIARL: - per l'anno 2017, a partire dal 3 aprile. - per gli anni successivi al 2017 a partire dal 15 marzo di ogni anno. Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il **15 maggio di ogni anno**, così come previsto all'art. 13 del Reg. UE n. 809/2014.	**5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento** La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica a SIARL: - per l'anno 2017, a partire dal 3 aprile. - per gli anni successivi al 2017 a partire dal 15 marzo di ogni anno. Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il **15 maggio di ogni anno**, così come previsto all'art. 13 del Reg. UE n. 809/2014. **Per l'anno 2017, il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 giugno 2017.**
5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda Ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica: • si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente. Per l'anno 2017 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **9 giugno 2017**.	**5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda** Ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica: • si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente. **Per l'anno 2017 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 luglio 2017**.
5.2.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014 Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda di pagamento già presentata entro il termine del 15 maggio di ogni anno, al fine di modificare le superfici rispetto alla domanda che intende correggere. **La scadenza per la presentazione elettronica di tali domande di modifica è il 31 maggio di ogni anno**, come previsto dal sopra citato regolamento. L'invio della domanda di modifica cartacea firmata deve avvenire entro la scadenza fissata per la presentazione tardiva della domanda (9 giugno 2017, per l'anno corrente).	**5.2.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014** Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda di pagamento già presentata, al fine di modificare le superfici rispetto alla domanda che intende correggere. **Per il 2017, la scadenza per la presentazione di tali domande di modifica, fissata al 31 maggio, è prorogata al 15 giugno**. L'invio della domanda di modifica cartacea firmata deve avvenire entro la scadenza fissata per la presentazione tardiva della domanda (**10 luglio**, per l'anno 2017).
5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014 Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 3 del Reg. UE n. 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio di ogni anno, comporta una riduzione dell'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile per ogni giorno lavorativo di ritardo sino alla scadenza fissata per la presentazione tardiva della domanda. Per l'anno 2017 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 9 giugno 2017. L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro lo stesso termine del 9 giugno 2017.	**5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014** Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 3 del Reg. UE n. 640/2014, per l'anno 2017, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014 oltre il termine del **15 giugno**, comporta una riduzione dell'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile per ogni giorno lavorativo di ritardo sino alla scadenza fissata per la presentazione tardiva della domanda. Per l'anno 2017 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **10 luglio 2017**. L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro lo stesso termine del **10 luglio 2017**.

MISURA REG. CEE N. 2078/92, MISURA F - PSR 2000-2006, E MISURA 214 – PSR 2007-2013	
Reg. CEE n. 2078/92, Misura F PSR 2000-2006, Misura 214 PSR 2007-2013 Decreto n. 3596 del 31 marzo 2017	**Reg. CEE n. 2078/92, Misura F PSR 2000-2006, Misura 214 PSR 2007-2013 Testo Modificato**
5.2.3 Domanda in riduzione (Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014) Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, la domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte, presentando apposita domanda di ritiro. La domanda di **ritiro totale (rinuncia)** può essere presentata, al SIARL, in qualsiasi momento, mentre la domanda di **ritiro parziale** deve essere presentata, sempre al SIARL, entro e non oltre il **3 luglio di ogni anno.** La domanda di ritiro non è comunque ammissibile nei casi in cui all'agricoltore sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda. Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procede al recupero dei contributi già erogati al beneficiario. L'invio della domanda cartacea in riduzione firmata deve avvenire **entro 10 giorni consecutivi** a partire dal giorno successivo all'invio della domanda elettronica.	**5.2.3 Domanda in riduzione (Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014)** Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, la domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte, presentando apposita domanda di ritiro. Per l'anno 2017, la domanda di **ritiro totale (rinuncia)** può essere presentata, al SIARL, in qualsiasi momento, mentre la domanda di **ritiro parziale** deve essere presentata, sempre al SIARL, entro e non oltre il **10 agosto 2017.** La domanda di ritiro non è comunque ammissibile nei casi in cui all'agricoltore sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda. Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procede al recupero dei contributi già erogati al beneficiario. L'invio della domanda cartacea in riduzione firmata deve avvenire **entro 10 giorni consecutivi** a partire dal giorno successivo all'invio della domanda elettronica.

MISURA REG. CEE N. 2080/92 E MISURA H - PSR 2000-2006	
Reg. CEE n. 2080/92 e Misura H PSR 2000-2006 Decreto n. 3471 del 20 aprile 2016	**Reg. CEE n. 2080/92 e Misura H PSR 2000-2006 Testo modificato**
5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica a SIARL: - per l'anno 2016, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento. - per gli anni successivi al 2016 a partire dal 15 marzo di ogni anno. Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo. Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle domande è il **16 maggio 2016**.	**5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento** La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica a SIARL: - per l'anno 2016, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento. - per gli anni successivi al 2016 a partire dal 15 marzo di ogni anno. Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo. **Per l'anno 2017 il termine per la presentazione delle domande è il 15 giugno 2017.**
5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda: • si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente. Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **10 giugno 2016**.	**5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda** Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda: • si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente. **Per l'anno 2017 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 luglio 2017**.
5.2.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014 Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda di pagamento già presentata entro il termine del 15 maggio di ogni anno, al fine di modificare le superfici rispetto alla domanda che intende correggere. La scadenza per la presentazione elettronica di tali domande di modifica è il **31 maggio** di ogni anno, come previsto dal sopra citato regolamento. L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.	**5.2.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014** Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda di pagamento già presentata, al fine di modificare le superfici rispetto alla domanda che intende correggere. **Per il 2017, la scadenza per la presentazione di tali domande di modifica, fissata al 31 maggio, è prorogata al 15 giugno**. L'invio della domanda di modifica cartacea firmata deve avvenire entro la scadenza fissata per la presentazione tardiva della domanda (**10 luglio**, per l'anno 2017).
5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014 Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 3 del Reg. UE n. 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014 **oltre il termine del 31 maggio di ogni anno**, comporta una riduzione dell'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile per ogni giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno di ogni anno. Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016. L'invio della copia cartacea firmata della domanda deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.	**5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014** Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 3 del Reg. UE n. 640/2014, per l'anno 2017, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014 oltre il termine del **15 giugno**, comporta una riduzione dell'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile per ogni giorno lavorativo di ritardo sino alla scadenza fissata per la presentazione tardiva della domanda. Per l'anno 2017 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **10 luglio 2017**. L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro lo stesso termine del **10 luglio 2017**.
5.2.3 Domanda in riduzione (domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del reg. UE n. 809/2014) **(…)** La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata a SIARL in qualsiasi momento, mentre la domanda di ritiro parziale deve essere presentata, sempre a SIARL, entro e non oltre il **31 luglio di ogni anno.** (…).	**5.2.3 Domanda in riduzione (domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del reg. UE n. 809/2014)** **(…)** La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata a SIARL in qualsiasi momento, mentre la domanda di ritiro parziale, per l'anno 2017, deve essere presentata, sempre a SIARL, entro e non oltre il **10 agosto 2017.** (…).

MISURA 221 E MISURA 223 – PSR 2007-2013	
Disposizioni attuative Misure 221 e 223 Decreto n. 3470 del 20 aprile 2016	**Disposizioni attuative Misure 221 e 223 Testo modificato**
5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica a SIARL: • per l'anno 2016, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento. • per gli anni successivi al 2016 a partire dal 15 marzo di ogni anno. Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo. Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle domande è il **16 maggio 2016**.	**5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento** La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica a SIARL: • per l'anno 2016, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento. • per gli anni successivi al 2016 a partire dal 15 marzo di ogni anno. Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo. **Per l'anno 2017 il termine per la presentazione delle domande è il 15 giugno 2017.**
5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda: • si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente. Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **10 giugno 2016**.	**5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda** Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda: • si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente. **Per l'anno 2017 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 luglio 2017.**
5.2.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014 Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda di pagamento già presentata entro il termine del 15 maggio di ogni anno, al fine di modificare le superfici rispetto alla domanda che intende correggere. La scadenza per la presentazione elettronica di tali domande di modifica è il **31 maggio** di ogni anno, come previsto dal sopra citato regolamento. L'invio della copia cartacea firmata della domanda di modifica deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.	**5.2.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014** Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda di pagamento già presentata entro il termine del 15 maggio di ogni anno, al fine di modificare le superfici rispetto alla domanda che intende correggere. **Per il 2017, la scadenza per la presentazione di tali domande di modifica, fissata al 31 maggio, è prorogata al 15 giugno**. L'invio della domanda di modifica cartacea firmata deve avvenire entro la scadenza fissata per la presentazione tardiva della domanda (**10 luglio**, per l'anno 2017).
5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014 Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 3 del Reg. UE n. 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014 **oltre il termine del 31 maggio di ogni anno**, comporta una riduzione dell'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile per ogni giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno di ogni anno. Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016. L'invio della copia cartacea firmata della domanda deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.	**5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014** Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 3 del Reg. UE n. 640/2014, per l'anno 2017, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014 oltre il termine del **15 giugno**, comporta una riduzione dell'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile per ogni giorno lavorativo di ritardo sino alla scadenza fissata per la presentazione tardiva della domanda. Per l'anno 2017 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **10 luglio 2017**. L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro lo stesso termine del **10 luglio 2017**.
5.2.4 Domanda in riduzione (domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del reg. UE n. 809/2014) **(…)** La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata a SIARL in qualsiasi momento, mentre la domanda di ritiro parziale deve essere presentata, sempre a SIARL, entro e non oltre il **31 luglio di ogni anno.** (…).	**5.2.4 Domanda in riduzione (domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del reg. UE n. 809/2014)** **(…)** La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata a SIARL in qualsiasi momento, mentre la domanda di ritiro parziale, per l'anno 2017, deve essere presentata, sempre a SIARL, entro e non oltre il **10 agosto 2017.** (…).

SOTTOMISURA 10.1 PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO - CLIMATICO – AMBIENTALI – PSR 2014-2020	
Disposizioni attuative Sottomisura 10.1 Decreto n. 2405 del 07 marzo 2017	**Disposizioni attuative Sottomisura 10.1 Testo modificato**
6.2 Quando presentare la domanda di sostegno e la domanda di pagamento La domanda di sostegno (iniziale) e la domanda di pagamento (conferma) devono essere presentate esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 6.4, a partire dal **3 aprile 2017** ed entro il **15 maggio 2017** come previsto dall'articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014 e dall'art. 12 del reg. (UE) n. 640/2014. La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo. Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica: • si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno. Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **9 giugno 2017.**	**6.2 Quando presentare la domanda di sostegno e la domanda di pagamento** La domanda di sostegno (iniziale) e la domanda di pagamento (conferma) devono essere presentate esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 6.4, a partire dal **3 aprile 2017** ed entro il **15 giugno 2017**. La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo. Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica: • si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno. Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **10 luglio 2017.**
6.4 Come presentare la domanda (…) **Non è ammessa la firma autografa della domanda con successivo caricamento del file.** La domanda di sostegno o di pagamento s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, **entro le ore 23.59.00 del 15 maggio 2017.** **(…)**	**6.4 Come presentare la domanda** (…) **Non è ammessa la firma autografa della domanda con successivo caricamento del file.** La domanda di sostegno o di pagamento s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, **entro le ore 23.59.00 del 15 giugno 2017.** **(…)**
6.5.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 15 maggio 2017, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che si intende correggere. La scadenza per la presentazione delle domande di modifica è fissata al **31 maggio 2017**, come previsto dal Regolamento sopraccitato.	**6.5.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014** Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che si intende correggere. **Per il 2017, la scadenza per la presentazione di tali domande di modifica, fissata al 31 maggio, è prorogata al 15 giugno**.
6.5.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 Ai sensi dell'art. 13, par.3 del reg. (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2017, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo **sino al 9 giugno 2017**. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2017, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto, sono **irricevibili**.	**6.5.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014** Ai sensi dell'art. 13, par.3 del reg. (UE) n. 640/2014, per l'anno 2017, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 15 giugno, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo **sino al 10 luglio 2017**. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2017, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto, sono **irricevibili**.

SOTTOMISURA 10.1 PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO - CLIMATICO – AMBIENTALI – PSR 2014-2020	
Disposizioni attuative Sottomisura 10.1 Decreto n. 2405 del 07 marzo 2017 e smi	**Disposizioni attuative Sottomisura 10.1 Testo modificato**
6.5.3 Domanda in riduzione [domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014] La domanda di sostegno/pagamento può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro. La domanda di ritiro parziale della domanda di sostegno/pagamento deve essere presentata su Sis.Co. entro e non oltre il **3 luglio 2017.** **(…)**	**6.5.3 Domanda in riduzione [domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014]** La domanda di sostegno/pagamento può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro. Per l'anno 2017, la domanda di ritiro parziale della domanda di sostegno/pagamento deve essere presentata su Sis.Co. entro e non oltre il **10 agosto 2017.** (…)
13. Riepilogo tempistiche Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 13 reg.(UE) n. 809/2014: **Dal 3 Aprile 2017 fino al 15 maggio 2017** Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/05/2017, ai sensi dell'art.15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **Dal 16 maggio 2017 al 31 maggio 2017** Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014: **Dal 16 maggio 2017 al 09 giugno 2017** Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **Dal 01 giugno 2017 al 09 giugno 2017** Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 reg. (UE) n. 809/2014: **Dal 10 giugno 2017 al 03 luglio 2017.**	**13. Riepilogo tempistiche** Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 13 reg.(UE) n. 809/2014: **Dal 3 Aprile 2017 fino al 15 giugno 2017** Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/06/2017, ai sensi dell'art.15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **fino al 15 giugno 2017** Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014: **Dal 16 giugno 2017 al 10 luglio 2017** Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **Dal 16 giugno 2017 al 10 luglio 2017** Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 reg. (UE) n. 809/2014: **Dall'11 luglio 2017 al 10 agosto 2017.**

MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA – PSR 2014-2020	
Disposizioni attuative Misura 11 Decreto n. 3601 del 31 marzo 2017	**Disposizioni attuative Misura 11 Testo modificato**
8.3 Quando presentare la domanda di sostegno e la domanda di pagamento La domanda di sostegno (iniziale) e la domanda di pagamento (conferma) devono essere presentate esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 8.5, a partire dal **3 aprile 2017** ed entro il **15 maggio 2017** come previsto dall'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014 e dall'art. 12 del reg. (UE) n. 640/2014. Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica: • si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno. Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **9 giugno 2017.**	**8.3 Quando presentare la domanda di sostegno e la domanda di pagamento** La domanda di sostegno (iniziale) e la domanda di pagamento (conferma) devono essere presentate esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 8.5, a partire dal **3 aprile 2017** ed entro il **15 giugno 2017**. Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica: • si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno. Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **10 luglio 2017.**
8.5 Come presentare la domanda (…) La domanda di sostegno o di pagamento s'intende presentata **con l'avvenuta assegnazione del protocollo**, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, **entro le ore 23.59.00 del 15 maggio 2017.** **(…)**	**8.5 Come presentare la domanda** (…) La domanda di sostegno o di pagamento s'intende presentata **con l'avvenuta assegnazione del protocollo**, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, **entro le ore 23.59.00 del 15 giugno 2017.** **(…)**
8.6.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 15 maggio 2017, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che si intende correggere. La scadenza per la presentazione delle domande di modifica è fissata al **31 maggio 2017**, come previsto dal Regolamento sopraccitato. (…)	**8.6.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014** Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che si intende correggere. Per il 2017, la scadenza per la presentazione di tali domande di modifica, fissata al 31 maggio, è prorogata al **15 giugno**.
8.6.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 Ai sensi dell'art. 13, par.3 del reg. (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2017, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo **sino al 9 giugno 2017**. (…)	**8.6.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014** Ai sensi dell'art. 13, par.3 del reg. (UE) n. 640/2014, per l'anno 2017, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 15 giugno, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo **sino al 10 luglio 2017**. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2017, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto, sono **irricevibili**.

MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA – PSR 2014-2020	
Disposizioni attuative Misura 11 Decreto n. 3601 del 31 marzo 2017	**Disposizioni attuative Misura 11 Testo modificato**
8.6.3 Domanda in riduzione [domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014] La domanda di sostegno e di pagamento può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro su Sis.Co. La domanda di ritiro parziale della domanda di sostegno/pagamento deve essere presentata su Sis.Co. entro e non oltre il **3 luglio 2017.** **(…)**	**8.6.3 Domanda in riduzione [domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014]** La domanda di sostegno e di pagamento può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro su Sis.Co. Per l'anno 2017, la domanda di ritiro parziale della domanda di sostegno/pagamento deve essere presentata su Sis.Co. entro e non oltre il **10 agosto 2017.** (…)
16. Riepilogo tempistiche Presentazione della domanda di sostegno/pagamento ai sensi dell'art.13 reg. (UE) n. 809/2014: **Entro 15 maggio 2017** Presentazione della domanda di modifica delle domande di sostegno/pagamento presentate entro il 15/05/2017, ai sensi dell'art.15 reg. (UE) n. 809/2014: **Dal 16 maggio al 31 maggio 2017** Presentazione tardiva della domanda di sostegno/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del reg. (UE) n. 640/2014: **Dal 16 maggio al 9 giugno 2017** Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **Dal 1 giugno al 9 giugno 2017** Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 reg. (UE) n. 809/2014: **Dal 10 giugno al 3 luglio 2017**	**16. Riepilogo tempistiche** Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 13 reg.(UE) n. 809/2014: **Dal 3 Aprile 2017 fino al 15 giugno 2017** Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/06/2017, ai sensi dell'art.15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **fino al 15 giugno 2017** Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014: **Dal 16 giugno 2017 al 10 luglio 2017** Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **Dal 16 giugno 2017 al 10 luglio 2017** Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 reg. (UE) n. 809/2014: **Dall'11 luglio 2017 al 10 agosto 2017.**

MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1 PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000	
Disposizioni attuative Misura 12 Decreto n. 13307 del 15 dicembre 2016	**Disposizioni attuative Misura 12 Testo modificato**
5.2 Quando presentare la domanda di sostegno La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente per via informatica entro il **15 maggio 2017** come previsto dall'articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014. Sarà possibile presentare le domande in Sis.Co. **a partire dal 03/04/2017**. La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo. Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun sostegno. Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **9 giugno 2017.**	**5.2 Quando presentare la domanda di sostegno** La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente per via informatica entro il **15 giugno 2017.** Sarà possibile presentare le domande in Sis.Co. **a partire dal 03/04/2017**. La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo. Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun sostegno. Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **10 luglio 2017.**
5.4 Come presentare la domanda **(…)** La domanda di sostegno s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, entro le ore **24.00.00 del 15 maggio 2016**. Le domande di modifica di cui al successivo paragrafo 5.5 devono essere presentate entro le ore **24.00.00** dei giorni previsti per le diverse tipologie. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata. (…)	**5.4 Come presentare la domanda** **(…)** La domanda di sostegno s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, entro le ore **23.59.00 del 15 giugno 2017**. Le domande di modifica di cui al successivo paragrafo 5.5 devono essere presentate entro le ore **23.59.00** dei giorni previsti per le diverse tipologie. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata. (…)
5.5.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 15 maggio 2017, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che si intende correggere. La scadenza per la presentazione delle domande di modifica è fissata al **31 maggio 2017**, come previsto dal Regolamento sopraccitato.	**5.5.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014** Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che si intende correggere. Per il 2017, la scadenza per la presentazione di tali domande di modifica, fissata al 31 maggio, è prorogata al **15 giugno.**
5.5.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 Ai sensi dell'art. 13, par.3 del reg. (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2017, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo **sino al 9 giugno 2017**. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2017, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di sostegno, sono **irricevibili**.	**5.5.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014** Ai sensi dell'art. 13, par.3 del reg. (UE) n. 640/2014, per l'anno 2017, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 15 giugno, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo **sino al 10 luglio 2017**. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2017, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto, sono **irricevibili**.

MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1 PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000	
Disposizioni attuative Misura 12 Decreto n. 13307 del 15 dicembre 2016	**Disposizioni attuative Misura 12 Testo modificato**
5.5.3 Domanda in riduzione [domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014] La domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro. La domanda di ritiro parziale della domanda di sostegno meglio deve essere presentata su Sis.Co. entro e non oltre il **1 luglio 2017.** La domanda di ritiro totale può essere presentata in qualsiasi momento con l'eccezione sotto indicata. Le domande di ritiro parziale e totale non possono essere ritenute ammissibili nei casi in cui a al beneficiario sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda di sostegno/pagamento. Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario.	**5.5.3 Domanda in riduzione [domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014]** La domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro. Per l'anno 2017, la domanda di ritiro parziale della domanda di sostegno meglio deve essere presentata su Sis.Co. entro e non oltre il **10 agosto 2017.** La domanda di ritiro totale può essere presentata in qualsiasi momento con l'eccezione sotto indicata. Le domande di ritiro parziale e totale non possono essere ritenute ammissibili nei casi in cui a al beneficiario sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda di sostegno/pagamento. Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario.
13. RIEPILOGO TEMPISTICHE Presentazione della domanda di sostegno ai sensi dell'art. 13 reg.(UE) n. 809/2014: **Entro 15 maggio 2017** Presentazione della domanda di modifica delle domande di sostegno/pagamento presentate entro il 15/05/2017, ai sensi dell'art.15 reg. (UE) n. 809/2014: **dal 16 maggio al 31 maggio 2017** Presentazione tardiva della domanda di sostegno/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del reg. (UE) n. 640/2014: **dal 16 maggio al 9 giugno 2017** Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014: **dal 1 giugno al 9 giugno 2017** Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 reg. (UE) n. 809/2014: **Entro il 1 luglio 2017**	**13. RIEPILOGO TEMPISTICHE** Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 13 reg.(UE) n. 809/2014: **Entro il 15 giugno 2017** Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/06/2017, ai sensi dell'art.15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **fino al 15 giugno 2017** Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014: **Dal 16 giugno 2017 al 10 luglio 2017** Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **Dal 16 giugno 2017 al 10 luglio 2017** Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 reg. (UE) n. 809/2014: **Dall'11 luglio 2017 al 10 agosto 2017.**

OPERAZIONE 13.1.01 INDENNITÀ COMPENSATIVA PER LE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA – PSR 2014-2020	
Disposizioni attuative Operazione 13.1.01 Decreto n. 2849 del 16 marzo 2017 e smi	**Disposizioni attuative Operazione 13.1.01 Testo modificato**
7.1.1) Quando presentare la domanda La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente per via informatica dal **3 aprile 2017 e fino alle ore 23.59 del 15 maggio 2017.** (…)	**7.1.1) Quando presentare la domanda** La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente per via informatica dal **3 aprile 2017 e fino alle ore 23.59 del 15 giugno 2017.** (…)
7.1.2) Riduzione per presentazione tardiva della domanda Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda: • si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno. Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **9 giugno 2017**.	**7.1.2) Riduzione per presentazione tardiva della domanda** Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda: • si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno. Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **10 luglio 2017**.
7.1.4) Come presentare la domanda **(…)** **La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo**, generato dal Sistema Informativo di Regione Lombardia, **entro le ore 23.59 del 15/05/2017. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata**. **(…)**	**7.1.4) Come presentare la domanda** **(…)** **La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo**, generato dal Sistema Informativo di Regione Lombardia, **entro le ore 23.59 del 15/06/2017. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata**. **(…)**
7.2.1) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 15 maggio 2017, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che intende correggere. La domanda di modifica può essere presentata **entro il 31 maggio 2017**, come previsto dal Regolamento sopraccitato.	**7.2.1) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014** Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che si intende correggere. Per il 2017, la scadenza per la presentazione di tali domande di modifica, fissata al 31 maggio, è prorogata al **15 giugno.**
7.2.2) Presentazione tardiva - Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2017 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **9 giugno 2017**. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **9 giugno 2017**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento, sono irricevibili.	**7.2.2) Presentazione tardiva - Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014** Ai sensi dell'art. 13, par.3 del reg. (UE) n. 640/2014, per l'anno 2017, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 15 giugno, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo **sino al 10 luglio 2017**. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2017, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento, sono **irricevibili**.
7.2.3) Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 (…) La domanda di ritiro parziale della domanda di aiuto deve essere presentata su SISCO entro e non oltre il 3 luglio 2017. (…)	**7.2.3) Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014** (…) Per l'anno 2017, la domanda di ritiro parziale della domanda di aiuto deve essere presentata su SISCO entro e non oltre il **10 agosto 2017**. (…)

OPERAZIONE 13.1.01 INDENNITÀ COMPENSATIVA PER LE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA – PSR 2014-2020	
Disposizioni attuative Operazione 13.1.01 Decreto n. 2849 del 16 marzo 2017 e smi	**Disposizioni attuative Operazione 13.1.01 Testo modificato**
15. Riepilogo tempistiche Presentazione della domanda di aiuto/pagamento ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) n. 809/2014: **Entro il 15 maggio 2017** Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/05/2016, ai sensi dell'art.15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **Dal 16 maggio al 31 maggio 2017** Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con sanzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014: **Dal 16 maggio al 09 giugno 2017** Presentazione tardiva della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **Dal 01 giugno al 09 giugno 2016** Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: **Entro il 03 luglio 2017**	**15. Riepilogo tempistiche** Presentazione della domanda di aiuto/pagamento ai sensi dell'art. 13 reg.(UE) n. 809/2014: **Entro il 15 giugno 2017** Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/06/2017, ai sensi dell'art.15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **fino al 15 giugno 2017** Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014: **Dal 16 giugno 2017 al 10 luglio 2017** Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **Dal 16 giugno 2017 al 10 luglio 2017** Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 reg. (UE) n. 809/2014: **Dall'11 luglio 2017 al 10 agosto 2017.**